Pubblicato il 14/07/2026

Firmato digitalmente

N. 01564/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02094/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2094 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri - FNOMCeO, Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Venezia, Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Belluno, Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova, Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Rovigo, Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Treviso, Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona, Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Colavitti e Francesco Saverio Bertolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Maria Luisa Miazzi, Enrico Minnei, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Azienda per il Governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Miazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera della Giunta regionale del Veneto n. 830 del 15 luglio 2025, pubblicata sul B.U.R. n. 104 del 1° agosto 2025, come modificata con la delibera della Giunta Regionale n. 961 del 12 agosto 2025, pubblicata sul B.U.R. n. 116 del 26 agosto 2025;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della delibera di Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, 28 gennaio 2026, n. 42, pubblicata il 29 gennaio 2026 sul sito istituzionale dell'Azienda, recante "*Indizione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse, per titoli e colloquio, per il reclutamento temporaneo presso le strutture di emergenza-urgenza e di pronto soccorso delle Aziende ULSS del Veneto di medici specialisti cittadini U.E. ed extra U.E. in possesso di titoli professionali conseguiti in Paese esteri, non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute*", nonché dello "*Schema di Avviso*" che della delibera forma parte integrante, parimenti pubblicato il 29 gennaio 2026 sul sito istituzionale dell'Azienda.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto e dell'Azienda per il Governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero;

Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2026 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Giunta regionale con la deliberazione 15 luglio 2025, n. 830, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 1° agosto 2025, ha autorizzato, sino al 31 dicembre 2027 e salvo ulteriori proroghe legislative, il reclutamento temporaneo, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di medici specialisti, cittadini dell'Unione europea e di Paesi terzi, già muniti di permesso di soggiorno e in possesso di titoli professionali conseguiti all'estero, ma non ancora riconosciuti dal Ministero della salute. Il personale così reclutato era destinato prioritariamente alle strutture di emergenza-urgenza e di pronto soccorso delle Aziende ULSS del Veneto, stante la grave carenza di medici e del progressivo venir meno degli affidamenti esterni ai cosiddetti "medici a gettone".

Con la predetta deliberazione è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse ed è stata affidata ad Azienda Zero la gestione della procedura, con facoltà di introdurre, d'intesa con la Direzione Risorse umane del servizio sanitario della Regione, le ulteriori indicazioni di dettaglio necessarie od opportune.

In particolare con lo schema di avviso pubblico è stata affidata a una commissione di esperti la verifica dei requisiti e dei titoli. La commissione era chiamata a esaminare la documentazione, a comparare i percorsi formativi con i corrispondenti percorsi universitari nazionali e a svolgere un colloquio diretto ad accertare le competenze riferite all'ambito professionale di interesse e la conoscenza della lingua italiana. All'esito, la commissione avrebbe potuto dichiarare il candidato idoneo, oppure impartire prescrizioni al professionista o all'Azienda ULSS che avesse proceduto al reclutamento.

A seguito dell'interlocuzione avviata con i Presidenti degli Ordini provinciali, la Giunta regionale, con la deliberazione 12 agosto 2025, n. 961, ha integrato la composizione della commissione con un rappresentante dell'Università degli studi di Padova e un rappresentante dell'Università degli studi di Verona; ha inoltre stabilito di interessare il Ministero della salute, affinché autorizzasse una commissione regionale alla valutazione dei titoli esteri e fossero adottate le disposizioni necessarie all'istituzione, presso gli Ordini provinciali, di elenchi speciali temporanei.

2. Con il ricorso introduttivo del giudizio la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) e gli Ordini provinciali di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza hanno impugnato le predette deliberazioni n. 830 e n. 961 del 2025, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, e prospettando, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni concernenti la disciplina legislativa derogatoria, ovvero il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto che la Regione aveva istituito una procedura di mero reclutamento, senza il previo riconoscimento delle qualifiche professionali estere richiesto dagli artt. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 6-*bis* del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34. La valutazione dei titoli e il colloquio avrebbero accertato soltanto l'idoneità

all'impiego nelle strutture regionali, mentre il riconoscimento ministeriale era rinviato a una fase successiva all'assunzione.

Con il secondo motivo hanno sostenuto che l'art. 13 del decreto-legge n. 18 del 2020 consentisse l'accesso alla procedura soltanto ai professionisti iscritti all'albo del Paese di provenienza. Ne sarebbe conseguita l'illegittimità della previsione che ammetteva, in mancanza dell'albo, una dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Con il terzo motivo hanno contestato l'adeguatezza sostanziale della verifica regionale rispetto al procedimento disciplinato dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. La comparazione soltanto eventuale dei percorsi formativi, la verifica della loro mera tendenziale conformità, l'assenza di criteri puntuali e l'ampiezza indistinta delle prescrizioni attribuite alla commissione avrebbero consentito di derogare non soltanto alle forme, ma anche alle garanzie sostanziali stabilite per l'accertamento delle competenze professionali.

Con il quarto motivo hanno dedotto l'illegittimità derivata delle deliberazioni per la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 del decreto-legge n. 18 del 2020, 6-*bis* del decreto-legge n. 105 del 2021 e 15 del decreto-legge n. 34 del 2023, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, 33 e 117, primo comma, Cost. La disciplina, originariamente introdotta per l'emergenza pandemica e successivamente prorogata per far fronte alla carenza di personale sanitario, avrebbe compromesso la tutela della salute, eluso le garanzie previste per l'abilitazione professionale, determinato una disparità rispetto ai medici formati in Italia o in altri Stati dell'Unione e violato i vincoli derivanti dal diritto europeo.

Con l'ultimo motivo (indicato nell'atto come sesto) hanno sostenuto che la disciplina nazionale dovesse essere disapplicata per contrasto con la direttiva 2005/36/CE e con il principio del primato del diritto dell'Unione; in subordine, hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

3. La Regione del Veneto si è costituita in giudizio e ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse attuale e concreto. La deliberazione n. 830 del 2025 si sarebbe limitata ad approvare uno schema non definitivo, ancora integrabile da Azienda Zero, senza disporre alcuna assunzione.

Nel merito, la Regione ha sostenuto che la disciplina statale aveva introdotto, per un periodo limitato e in via residuale, un canale ulteriore rispetto al procedimento ordinario, volto ad assicurare la continuità dei servizi di emergenza-urgenza dopo l'infruttuoso esperimento delle ordinarie procedure di reclutamento. La deroga, secondo tale prospettazione, avrebbe riguardato soltanto il procedimento e non lo standard sostanziale delle competenze, accertato dalla commissione mediante l'esame dei titoli e il colloquio; il riconoscimento ministeriale e l'iscrizione all'Ordine sarebbero comunque rimasti necessari per la permanenza del professionista nel sistema.

La dichiarazione di valore, secondo la resistente, sostituiva legittimamente il certificato di iscrizione quando l'ordinamento di provenienza non prevedeva un albo ed era conforme alla documentazione richiesta nella procedura ministeriale ordinaria.

La terza censura sarebbe stata, inoltre, generica e comunque infondata, poiché la procedura regionale avrebbe assicurato controlli sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007. Le questioni di legittimità costituzionale sarebbero state manifestamente infondate, alla luce dell'interpretazione che circoscriveva la deroga ai soli profili procedurali; quanto al diritto dell'Unione, la direttiva 2005/36/CE non si applicava ai cittadini di Paesi terzi e, per i cittadini europei, non impediva un regime temporaneo più favorevole, ferma la tutela della salute. In subordine, la Regione ha chiesto che l'eventuale annullamento fosse limitato alle sole previsioni specificamente censurate, conservando l'efficacia degli atti per i medici europei titolari di specializzazioni armonizzate e per i cittadini ucraini.

4. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025 la difesa della Regione ha rappresentato, in particolare, l'urgenza di predisporre misure idonee a garantire l'operatività dei servizi di pronto soccorso, anche in considerazione della scadenza, nei primi mesi del 2026, dei contratti allora in essere con i medici a gettone.

All'esito dell'udienza il Tribunale con l'ordinanza 27 novembre 2025, n. 588, ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati nella sola parte relativa alla stipula dei contratti di lavoro e alla conseguente immissione in servizio del personale selezionato.

Nelle more, Azienda Zero ha integrato lo schema dell'avviso, integrando la documentazione richiesta, precisando il contenuto delle verifiche affidate alla commissione e specificando le misure compensative o cautelative applicabili, quindi con la deliberazione del Direttore generale 28 gennaio 2026, n. 42, pubblicata il giorno successivo, è stato approvato l'avviso pubblico per il reclutamento temporaneo dei medici specialisti.

5. All'udienza pubblica del 25 febbraio 2026 - avuto riguardo alla natura degli interessi dedotti, direttamente incidenti sul diritto fondamentale alla salute, e alla possibilità, concordemente prospettata dalle parti, di un confronto istituzionale idoneo a comporre le rispettive posizioni - il Presidente ha disposto un rinvio all'udienza pubblica del 22 aprile 2026. I difensori hanno rinunciato ai termini a difesa, ma il difensore dei ricorrenti ha preannunciato l'impugnazione dell'avviso pubblico sopravvenuto, confermando, al contempo, la disponibilità al confronto con la Regione.

6. I ricorrenti con motivi aggiunti del 9 marzo 2026 hanno impugnato la predetta deliberazione del Direttore generale di Azienda Zero n. 42 del 2026 e il relativo avviso pubblico.

In particolare i ricorrenti hanno ribadito che la procedura era diretta all'assunzione di professionisti ritenuti idonei al servizio di emergenza-urgenza e non al previo riconoscimento delle qualifiche possedute: la commissione avrebbe valutato

competenze funzionali allo specifico impiego, senza accertare l'equivalenza del titolo nella corrispondente area di specializzazione.

Hanno poi riproposto la censura concernente la sostituzione del certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza con la dichiarazione di valore.

Con il terzo motivo aggiunto hanno dedotto che le integrazioni dell'avviso non rendevano la verifica regionale sostanzialmente corrispondente a quella disciplinata dal decreto legislativo n. 206 del 2007. Il riferimento alla tendenziale conformità dei percorsi formativi e le misure compensative restavano funzionali all'inserimento nel pronto soccorso, non al riconoscimento della qualifica; la possibilità di procedere all'immediata assunzione, sia pure con affiancamento o limitazioni operative, avrebbe confermato tale difetto.

Con il quarto motivo aggiunto hanno riproposto le questioni di legittimità costituzionale della disciplina derogatoria, anche in ragione della sua ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2029.

7. La Regione e Azienda Zero hanno replicato che la deliberazione regionale e l'avviso costituivano fasi di una determinazione amministrativa a formazione progressiva, espressamente consentita dalla deliberazione n. 830 del 2025. Le nuove censure avrebbero riprodotto quelle originarie senza tener conto del rafforzamento delle verifiche documentali, del colloquio e delle misure compensative. Le resistenti hanno insistito sulla necessità di distinguere il temporaneo esercizio dell'attività lavorativa, consentito dalla disciplina derogatoria, dal definitivo riconoscimento ministeriale del titolo e hanno confermato le precedenti eccezioni e difese.

8. In pendenza del giudizio le parti hanno avviato il confronto preannunciato all'udienza pubblica del 25 febbraio. Dopo una prima comunicazione del 5 marzo 2026, il 13 marzo si è svolto un incontro da remoto, al quale ha partecipato anche il Presidente della FNOMCeO. La Regione ha rappresentato la necessità di reclutare personale per i servizi in sofferenza; la Federazione e gli Ordini hanno richiamato

l'esigenza di assicurare l'adeguatezza delle verifiche sui titoli e sulle competenze. Le parti hanno riconosciuto che le rispettive funzioni convergevano nella tutela della salute e hanno proseguito l'interlocuzione.

9. Con istanza congiunta del 16 aprile 2026 le parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo, che prevede l'integrazione della commissione con un rappresentante degli Ordini, la puntuale definizione delle modalità di verifica delle competenze con espresso richiamo alle condizioni stabilite dall'art. 33 del decreto legislativo n. 206 del 2007, l'istituzione, presso ciascun Ordine provinciale, di un elenco speciale temporaneo nel quale iscrivere i professionisti dichiarati idonei e reclutati, nonché la corrispondente modifica delle deliberazioni regionali e dell'avviso. Nella medesima data la Giunta regionale ha approvato la deliberazione destinata a recepire l'accordo, ancora in corso di pubblicazione.

10. All'udienza pubblica del 22 aprile 2026 la difesa della Regione ha reiterato l'istanza congiunta, rappresentando che la soluzione concordata consentiva la definizione stragiudiziale della controversia. In considerazione dell'accordo già raggiunto e della necessità di completarne i soli adempimenti attuativi, il Presidente ha eccezionalmente rinviato la causa all'udienza pubblica del 1° luglio 2026.

11. La deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2026, n. 245, recante le concordate modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 830 del 2025, come già modificata dalla deliberazione n. 961 del 2025, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 28 aprile 2026.

La FNOMCeO e gli Ordini provinciali ricorrenti con atto del 18 giugno 2026 hanno dichiarato che la nuova disciplina soddisfa gli interessi istituzionali azionati, con conseguente rinuncia al ricorso introduttivo sia ai motivi aggiunti e compensazione delle spese di lite, dando atto dell'adesione delle controparti.

12. All'udienza pubblica del 1° luglio 2026, presente il difensore della Regione del Veneto, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Benché il giudizio debba essere definito per rinuncia al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, il Collegio ritiene necessario soffermarsi sulle ragioni dei rinvii disposti alle udienze del 25 febbraio e del 22 aprile 2026, che hanno consentito la definizione del giudizio grazie ad un accordo stragiudiziale, raggiunto dalle parti in quanto ritenuto pienamente satisfattivo degli interessi pubblici affidati alla cura delle stesse parti.

La definizione in rito della controversia non elide, infatti, la necessità di dar conto della compatibilità di tali rinvii con l'art. 73, comma 1-*bis*, cod. proc. amm., disposizione che - vietando la cancellazione della causa dal ruolo e ammettendo il differimento della trattazione soltanto in casi eccezionali - rimette la decisione sul punto al governo del giudice escludendo, nel contempo, qualsiasi automatismo.

La vicenda processuale impone, pertanto, di chiarire a quali condizioni una sopravvenienza incidente sull'assetto sostanziale controverso - e, nel caso di specie, su interessi direttamente riconducibili alla tutela della salute - possa integrare quella ragione eccezionale che consente di differire la decisione senza vulnerare l'interesse pubblico alla celere definizione del processo.

È alla luce di tale criterio che devono essere esaminati, dapprima in termini generali e quindi con riferimento alla concreta sequenza processuale, i rinvii disposti nel corso del giudizio.

2. Come appena ricordato, l'art. 73, comma 1-*bis*, cod. proc. amm., preclude che - d'ufficio o su istanza di parte - possa essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo e consente il rinvio della trattazione soltanto a fronte di evenienze eccezionali, le cui ragioni devono essere indicate nel verbale di udienza o nel provvedimento che ha disposto il rinvio fuori udienza.

Le due prescrizioni esprimono, in definitiva, il medesimo principio: le parti dispongono delle domande e delle pretese sostanziali, ma non dei tempi del processo. La richiesta di rinvio, anche se congiunta, non attribuisce pertanto un diritto al differimento e non vincola il giudice, al quale compete conciliare le esigenze di difesa, la ragionevole durata e gli interessi pubblici coinvolti (Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2025, n. 4259; id., sez. V, 7 ottobre 2024, n. 8024; id., sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5605;).

Il requisito dell'eccezionalità delimita il potere del giudice, ma non lo circoscrive ai soli casi nei quali il rinvio sia imposto dal diritto di difesa. Occorre, così, distinguere il presupposto che legittima il potere dalla doverosità del suo esercizio. Una circostanza oggettiva, estranea alla mera convenienza delle parti e idonea a incidere sulla corretta definizione del giudizio, consente il differimento; il rinvio diviene doveroso quando il suo diniego precluderebbe l'esercizio di una facoltà processuale o comprometterebbe l'integrità del contraddittorio.

Rientra in quest'ultima ipotesi la necessità di proporre motivi aggiunti contro un provvedimento sopravvenuto che incida sul medesimo rapporto amministrativo. Salvo che la richiesta sia manifestamente dilatoria o abusiva, il giudice non può definire la causa prima che sia decorso il termine per l'esercizio del potere previsto dall'art. 43 cod. proc. amm., né può compiere una valutazione anticipata sulla rilevanza o fondatezza delle censure preannunciate (Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2021, n. 1036; sez. V, 9 luglio 2019, n. 4793).

Al di fuori delle esigenze strettamente difensive, il rinvio è ammissibile quando una sopravvenienza oggettiva sia idonea a modificare, entro un orizzonte temporale definito, l'assetto di fatto o di diritto sul quale dovrebbe pronunciarsi il giudice. In tal caso, la decisione immediata può risultare inattuale o interferire con un'attività amministrativa già in corso, mentre il differimento conserva alla pronuncia la sua utilità o consente di verificare se ne permanga la necessità (si veda al riguardo T.A.R.

Lazio, Roma, sez. II, 28 febbraio 2018, n. 2215, benché pronunciata prima dell'inserimento del comma 1-*bis* nell'art. 73 cod. proc. amm. ad opera del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113).

Questa conclusione non contrasta, di per sé, con il principio di ragionevole durata del processo. Gli artt. 1 e 2 cod. proc. amm. impongono una tutela effettiva entro un tempo ragionevole, non la decisione nella prima data astrattamente utile. Il rinvio resta, tuttavia, eccezionale: la sopravvenienza deve incidere direttamente sull'oggetto del giudizio e il termine deve essere determinato e proporzionato all'adempimento che lo giustifica. Una trattativa soltanto eventuale o priva di una prevedibile scadenza non soddisferebbe a ben guardare tali condizioni.

Peraltro, quando il differimento è funzionale alla tutela di un diritto fondamentale - come nel caso in esame - il rango costituzionale dell'interesse sostanziale non sottrae il rinvio alla disciplina dell'art. 73, comma 1-*bis*, cod. proc. amm., ma concorre pur sempre a qualificarne la ragione come eccezionale. Il carattere fondamentale del diritto alla salute, espressamente riconosciuto dall'art. 32 Cost., non determina quindi un'automatica prevalenza sulla ragionevole durata del giudizio; impone, tuttavia, di verificare se la decisione immediata possa pregiudicarne la tutela e se il differimento sia direttamente strumentale a evitarlo. Quando tale nesso sussiste e il rinvio è temporalmente circoscritto, l'interesse alla decisione nella prima data utile può legittimamente recedere, senza che ne risulti compromessa l'effettività della tutela giurisdizionale.

3. Poste tali coordinate ermeneutiche, deve anzitutto rilevarsi che il rinvio disposto il 25 febbraio 2026 è stato necessario per garantire l'esercizio del potere previsto dall'art. 43 cod. proc. amm. La deliberazione del Direttore generale di Azienda Zero n. 42 del 2026 e il relativo avviso, pubblicati il 29 gennaio 2026, hanno dato attuazione allo schema approvato dalla Regione e hanno inciso sul medesimo rapporto

amministrativo dedotto in giudizio. Il termine di sessanta giorni per la loro impugnazione, decorrente dalla pubblicazione, non era scaduto prima dell'udienza del 25 febbraio e i ricorrenti hanno dichiarato di volere proporre motivi aggiunti. La definizione immediata della causa avrebbe quindi precluso l'ampliamento del *thema decidendum* nella sede processuale già instaurata. Si è inverata, pertanto, la fattispecie nella quale il rinvio, in assenza di abuso, è doveroso. La fissazione dell'udienza al 22 aprile e la rinuncia ai termini a difesa ne hanno contenuto la durata entro quanto strettamente necessario alla proposizione e alla trattazione dei motivi aggiunti.

Il confronto istituzionale prospettato dalle parti ha, poi, costituito un'ulteriore e autonoma ragione eccezionale di differimento. La sua rilevanza non è derivata dal consenso delle parti, ma dalla natura degli interessi affidati alla cura dei soggetti in giudizio. La Regione e Azienda Zero sono chiamate ad assicurare la continuità dei servizi di emergenza-urgenza; la Federazione e gli Ordini sono chiamati a garantire che l'esercizio della professione medica sia preceduto da verifiche adeguate sui titoli e sulle competenze. Non si è trattato di interessi eterogenei da comporre secondo mera convenienza, ma di due profili convergenti della medesima funzione di tutela della salute: la continuità dell'assistenza e la sicurezza delle prestazioni.

Il rinvio non ha comunque trasferito alle parti il governo del processo, né ha subordinato la decisione all'esito di una trattativa. L'ordinanza cautelare n. 588 del 2025 ha, infatti, lasciato proseguire la procedura e ha sospeso soltanto la stipula dei contratti di lavoro e l'immissione dei medici in servizio. In tale assetto, un differimento contenuto ha consentito ai soggetti pubblici di verificare, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, se fosse possibile modificare la disciplina contestata senza consolidarne gli effetti. Nel mentre, il giudice ha conservato il controllo sulla durata del giudizio senza con ciò sostituirsi alle amministrazioni nella scelta della soluzione sostanziale.

4. L'ulteriore rinvio del 22 aprile 2026 è stato disposto in presenza di un presupposto distinto da quello che aveva imposto il primo differimento: non più l'esigenza di consentire l'ampliamento del *thema decidendum*, bensì una sopravvenienza idonea a incidere sull'attualità e sull'utilità della decisione. Alla data dell'udienza, l'interlocuzione si era conclusa nei suoi contenuti essenziali: l'istanza congiunta del 16 aprile aveva definito le modifiche concordate tra le parti e la Giunta regionale aveva approvato la deliberazione che le recepiva. Residuavano soltanto la pubblicazione del provvedimento e, in dipendenza da essa, la rinuncia al giudizio. Il differimento non ha, quindi, consentito la prosecuzione di una trattativa dall'esito incerto, bensì il compimento dei due adempimenti già individuati - la pubblicazione e la rinuncia - dai quali è dipesa la definizione del giudizio senza pronuncia sul merito.

La decisione immediata avrebbe investito un assetto che l'amministrazione aveva già deliberato di modificare con un provvedimento in corso di pubblicazione. Si è dunque configurata una ragione eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-*bis*, cod. proc. amm., non riconducibile alla mera opportunità del differimento, bensì alla concreta incidenza della sopravvenienza sull'utilità della pronuncia.

Il secondo rinvio ha, pertanto, soddisfatto i requisiti sostanziali e temporali indicati al punto 2. Il contenuto della modifica era stato specificamente determinato e deliberato; il suo completamento dipendeva dalla sola pubblicazione; l'incidenza sull'interesse al ricorso risultava dall'impegno alla rinuncia; la nuova udienza è stata fissata a data certa. La pubblicazione della deliberazione n. 245 del 2026 il 28 aprile e la rinuncia del 18 giugno hanno così confermato, senza costituire *ex post* il fondamento del differimento, la concretezza e la prossimità temporale dell'esito rappresentato all'udienza.

Il bilanciamento operato in tale sede appare, quindi, coerente con la struttura dell'art. 73, comma 1-*bis*, cod. proc. amm. La tutela della salute, enunciata nei verbali d'udienza, non si è contrapposta alla ragionevole durata del processo, che è rimasta

assicurata, ma all'interesse alla decisione nella prima data utile. Quest'ultimo è divenuto temporaneamente recessivo perché i differimenti sono stati direttamente strumentali a una soluzione idonea a garantire, congiuntamente, la continuità dell'assistenza e la sicurezza delle prestazioni, e sono rimasti contenuti nel tempo necessario al suo conseguimento. La rilevanza fondamentale del bene salute non ha operato quale fattore di automatico rinvio: ha qualificato come eccezionale la specifica esigenza di differire la decisione, perché pertinente all'oggetto del giudizio e proporzionata nella durata.

Del resto, il giudizio è giunto in decisione il 1° luglio 2026, a meno di un anno dalla sua introduzione. L'esigenza di ragionevole durata non è stata pertanto sacrificata; è stata differita soltanto la decisione nella prima data utile, in funzione di una tutela più effettiva dell'interesse sostanziale dedotto.

5. Venendo ora all'esito del presente giudizio, deve anzitutto rilevarsi che, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 cod. proc. amm., il processo si estingue quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso nelle forme previste e le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono.

I ricorrenti con dichiarazione notificata il 18 giugno 2026 hanno espressamente rinunciato al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte. Il ricorso e i motivi aggiunti devono pertanto essere dichiarati estinti per rinuncia, senza esame delle eccezioni preliminari e delle censure di merito.

6. Le spese possono essere integralmente compensate. L'art. 84, comma 2, cod. proc. amm. le pone di regola a carico del rinunciante, salvo il potere del giudice di disporre diversamente tenendo conto di ogni circostanza. Nel caso di specie, la rinuncia è intervenuta dopo la modifica della disciplina impugnata e l'assunzione, da parte degli enti ricorrenti, degli impegni necessari all'attuazione della soluzione concordata. La apprezzata collaborazione tra soggetti pubblici, portatori di interessi istituzionali

connessi alla tutela della salute, e la concorde richiesta delle parti giustificano la deroga alla regola generale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, e per l'effetto dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Polidori, Presidente

Nicola Bardino, Consigliere, Estensore

Andrea De Col, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Nicola Bardino **Carlo Polidori**

IL SEGRETARIO